

INFORMATIVA N. 35/2014

L. 30.10.2014 n. 161 (legge europea 2013-bis) Principali novità

INDICE

1	PREMESSA	pag. 2
2	TASSAZIONE DEI SOGGETTI NON RESIDENTI - ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE PER I CONTRIBUENTI RESIDENTI	pag. 2
2.1	DECORRENZA E AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 2
2.2	CONTRIBUENTI MINIMI	pag. 2
3	IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO (IVA FE) – MODIFICA DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 2
3.1	INTRODUZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTO FINANZIARIO"	pag. 2
4	NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	pag. 3
4.1	ESENZIONE PER I TRASFERIMENTI A FAVORE DI ENTI ESTERI	pag. 3
4.2	ESENZIONE PER I TITOLI DI STATO ESTERI	pag. 3
5	INTRODUZIONE DEL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO	pag. 4
5.1	AMBITO SOGGETTIVO	pag. 4
5.2	CONDIZIONI PER IL RILASCIO	pag. 4
5.3	FUNZIONE DEL CERTIFICATO	pag. 4
6	RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI SCISSIONE	pag. 5

1 PREMESSA

La L. n. 161 del 30.10.2014 (Legge europea 2013-*bis*) contiene numerose disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Di seguito si segnalano le principali novità.

2 TASSAZIONE DEI SOGGETTI NON RESIDENTI - ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE PER I CONTRIBUENTI RESIDENTI

L'art. 7 della L. 161/2014 ha inserito il nuovo co. 3-*bis* nell'art. 24 del TUIR, in materia di tassazione dei soggetti non residenti.

Per effetto della nuova disposizione, i soggetti non residenti ai fini fiscali che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo, potranno beneficiare di deduzioni e detrazioni d'imposta altrimenti non riconosciute ai non residenti, a condizione che nel proprio Stato di residenza essi non godano di benefici fiscali analoghi.

La norma presuppone che il soggetto rimanga non residente ai fini fiscali. Ciò avviene, ad esempio, se, pur ritraendo dalle attività italiane almeno il 75% del proprio reddito complessivo, la persona ha il proprio centro degli interessi vitali all'estero, in quanto ha nell'altro Stato i propri legami familiari.

2.1 DECORRENZA E AMBITO DI APPLICAZIONE

La novità si applica retroattivamente dal periodo d'imposta 2014 e riguarda i soli soggetti residenti:

- negli altri Stati appartenenti all'Unione europea;
- in Norvegia o in Islanda.

Le modalità di attuazione della nuova disciplina saranno stabilite da un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2.2 CONTRIBUENTI MINIMI

Per i soggetti non residenti che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito, viene espressamente consentita l'opzione per il regime dei contribuenti minimi, altrimenti preclusa per i non residenti.

Anche in questo caso, al beneficio sono ammessi i soli soggetti residenti negli altri Stati dell'Unione europea, in Norvegia o in Islanda.

Non essendovi alcuna previsione di retroattività, l'opzione riguarderebbe i periodi d'imposta a partire dal 2015.

3 IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO (IVAFE) - MODIFICA DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 9 della L. 161/2014 ha modificato la tipologia dei contratti di natura finanziaria a cui si applica l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), equiparando tale imposta all'imposta di bollo.

3.1 INTRODUZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTO FINANZIARIO"

Prima dell'approvazione della L. 161/2014, l'IVAFE si applicava sulle attività finanziarie detenute all'estero.

A seguito della modifica normativa, l'IVAFE diventa dovuta sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero. Sono, quindi, soggetti all'IVAFE:

- i conti correnti;
- i valori mobiliari;

- gli strumenti del mercato monetario;
- le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
- le varie tipologie di contratti a termine e derivati connessi ad attività finanziarie, merci, indici finanziari e non finanziari, ecc. (ossia i contratti di opzione, *future*, *swap*, ecc.);
- i contratti finanziari differenziali;
- ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.

Pertanto non scontano più l'imposta:

- le valute estere (in banconote o monete);
- i metalli preziosi;
- le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli e i finanziamenti dei soci.

Il nuovo ambito di applicazione dell'IVAFE ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta 2014.

4 NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

L'art. 8 della L. 161/2014 ha introdotto alcune novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni.

Nello specifico, la legge pone rimedio a due procedure di infrazione con le quali la Commissione europea aveva contestato all'Italia la violazione del principio di libera circolazione dei capitali, per effetto di due norme del Testo Unico dell'imposta sulle successioni e donazioni (DLgs. 346/90); in particolare, veniva contestato all'Italia il fatto che:

- l'art. 3 co. 4 del DLgs. 346/90 garantisse l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni solo "a condizioni di reciprocità" per i trasferimenti a favore di enti pubblici esteri o di enti non lucrativi esteri;
- l'art. 12 del DLgs. 346/90 escludesse dalla base imponibile dell'imposta sulle successioni solo i titoli del debito pubblico italiani e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato od equiparati, e non anche quelli di altri Stati dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE).

La L. 161/2014 ha quindi modificato le norme sopra citate, in modo da "superare" i vizi individuati nelle procedure di infrazione.

Le nuove norme in materia di imposta sulle successioni e donazioni sono entrate in vigore il 25.11.2014.

4.1 ESENZIONE PER I TRASFERIMENTI A FAVORE DI ENTI ESTERI

La nuova formulazione dell'art. 3 co. 4 del DLgs. 346/90 prevede che non siano soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni altresì i trasferimenti a favore:

- di tutti gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo;
- degli enti pubblici, delle fondazioni e delle associazioni istituiti in tutti gli altri Stati, a condizione di reciprocità.

4.2 ESENZIONE PER I TITOLI DI STATO ESTERI

La nuova formulazione normativa prevede che l'esclusione dall'applicazione dell'imposta sulle successioni si estenda anche:

- ai titoli del debito pubblico emessi da Stati appartenenti all'Unione europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo;
- agli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o ad essi equiparati, emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo.

Si ricorda, in proposito, che l'esenzione per i titoli di Stato concerne solo l'imposta sulle

successioni, mentre tali titoli scontano normalmente l'imposta sulle donazioni.

5 INTRODUZIONE DEL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

L'art. 32 della L. 161/2014 introduce e disciplina il "certificato successorio europeo", allo scopo di consentire agli eredi e ai legatari che vantano diritti diretti sulla successione, nonché agli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità, di far valere la propria qualità, in un altro Stato membro, o di esercitare i loro diritti e/o poteri, senza necessità di porre in essere ulteriori atti formali.

Il certificato si applica alle successioni delle persone decedute a partire dalla data del 17 agosto 2015. Pertanto, il certificato potrà essere rilasciato solo in relazione alle successioni apertesesi dal 17.8.2015.

5.1 AMBITO SOGGETTIVO

Il certificato può essere richiesto:

- dagli eredi;
- dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione;
- dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità;

che, in un altro Stato membro dell'Unione europea, hanno necessità di esercitare o di far valere i loro diritti in qualità di eredi, legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità.

5.2 CONDIZIONI PER IL RILASCIO

Il certificato successorio europeo viene rilasciato dal notaio italiano (senza limiti di competenza territoriale legata al luogo di apertura della successione e/o alla situazione dei beni ereditari) se, alternativamente:

- il defunto risiedeva abitualmente in Italia al momento della morte;
- il defunto, avendo la cittadinanza italiana (al momento della scelta o al momento della morte), ha scelto la legge italiana come legge regolante la propria successione;
- il defunto non risiedeva abitualmente in Italia al momento della morte, ma in quel momento era cittadino italiano e i beni ereditari si trovano in Italia;
- il defunto non risiedeva abitualmente in Italia al momento della morte, ma i beni ereditari si trovano in Italia, purché la precedente residenza abituale del defunto fosse stabilita in Italia e non siano trascorsi più di 5 anni dal momento del cambio di residenza.

In assenza dei suddetti criteri, il certificato europeo viene rilasciato se esiste un collegamento sufficiente dello Stato italiano con la successione.

5.3 FUNZIONE DEL CERTIFICATO

Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:

- la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;
- l'attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell'eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;
- il potere (della persona indicata nel certificato) di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità.

L'uso del certificato:

- non è obbligatorio;

- non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri.
Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce effetti anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato.

6 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI SCISSIONE

L'art. 27 della L. 161/2014 ha modificato l'art. 2506-*ter* c.c., in materia di scissione.

Per effetto di tale intervento, viene previsto che, se la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimenti in natura, la relazione degli amministratori debba menzionare, ove prevista, la relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c. per la valutazione dei beni apportati, nonché il Registro delle imprese presso cui tale relazione è stata depositata.

La nuova disciplina è entrata in vigore il 25.11.2014.

Studio dr. Renzo Gorini